



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 aprile 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della GALIMBERTI Spa, per l'espletamento della procedura di esame congiunto di cui al D.P.R. n. 218/2000.

Sono presenti:

per GALIMBERTI Spa, il Consulente del Lavoro, il Sig. Arturo Visconti, con delega del Presidente della Società;
per FILCAMS CGIL Nazionale, Sabina Bigazzi;
per FISASCAT CISL Nazionale, Elena M. Vanelli;
per UILTUCS UIL Nazionale, Antonio Vargiu.

PREMESSO CHE

- la Galimberti SPA opera con il marchio Euronics nella commercializzazione di elettrodomestici e prodotti per l'informatica con diversi punti vendita distribuiti sul territorio nazionale. Occupa complessivamente circa 380 dipendenti e applica il CCNL del Commercio;
- la Galimberti sta attraversando una difficile situazione economica, finanziaria ed occupazionale in particolar modo nei due punti vendita di Bologna e Zola Predosa;
- sin dalla data di acquisizione dei 2 punti vendita, le due filiali presentavano criticità dal punto di vista economico che l'Azienda pensava di poter superare attraverso una politica di contenimento dei costi realizzata con applicazione di sinergie di gruppo e con una politica di vendita commercialmente aggressiva, oltre che di marketing strategico;
- la crisi, conseguente alla generale contrazione dei mercati che ora sta attraversando il settore della grande distribuzione di elettrodomestici, ha vanificato gli sforzi dell'Azienda e le due unità produttive hanno presentato risultati economici molto negativi;
- per quanto sopra indicato l'Azienda ha ritenuto imprescindibile e improcrastinabile una riorganizzazione del Gruppo, con l'obiettivo di salvaguardare la sopravvivenza;
- la situazione sopra esposta ha portato alla decisione, alla luce dei risultati di fatturato del 2010 e del 2011, di cessare le filiali di Bologna e Zola Predosa;
- per tali motivi le parti si sono incontrate ed hanno valutato tutti gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa al fine di limitare l'impatto sociale sul piano occupazionale derivante dalla chiusura delle due filiali ed hanno individuato nel ricorso alla CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività, della durata di 24 mesi, lo strumento più idoneo per gestire le eccedenze. Pertanto, in data 24 gennaio 2012, le parti medesime hanno sottoscritto presso la Regione Emilia Romagna un verbale di accordo di CIGS biennale per cessazione delle due filiali suindicate in cui hanno individuato gli strumenti di seguito specificati per la gestione delle eccedenze. Vista la competenza del Ministero in materia, la Società ha presentato - con nota prot. n. 32/0008497/MA003.A001 del 13.04.12 - richiesta di esame congiunto a questo Ufficio che - con nota prot. n. 32/0008858/MA003.A001 del 18.04.12 - ha convocato le parti sociali interessate per la riunione odierna.

Per il primo anno di CIGS il piano di gestione è così articolato:

1. ricollocazione interna al Gruppo: la Società, qualora ci fossero possibilità di inserimento in altre unità locali avanzerà una proposta di trasferimento ai lavoratori in esubero;

2. ricollocazione esterna: la Società si adopererà per promuovere la ricollocazione del personale in esubero presso aziende terze operanti sul territorio, interessate alle qualifiche ed alle professionalità possedute dal personale in esubero;
3. promozione di iniziative volte alla formazione ed alla riqualificazione del personale in esubero attraverso anche il coinvolgimento delle competenti Istituzioni locali;
4. mobilità incentivata, subordinata all'unico requisito della non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Per il secondo anno di CIGS si confermano tutti gli strumenti evidenziati per la gestione degli esuberi per il primo anno.

CONSIDERATO

l'art. 33, comma 23, della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) che ha rifinanziato gli interventi previsti dal D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e ss.mm.ii., ai sensi del quale è prevista, nel caso di cessazione di attività, la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La GALIMBERTI Spa presenterà al competente Ufficio della D.G. delle politiche attive e passive del lavoro istanza di concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività - ai sensi della normativa suindicata** - per la durata di **24 mesi**, a decorrere dal **01.02.2012**, con riguardo ad un numero massimo di **17 lavoratori**, attualmente occupati presso le filiali di Bologna e di Zola Predosa;
2. la CIGS sarà attuata a zero ore, senza rotazione, vista la cessazione dell'attività aziendale.
3. la Società si impegna ad attuare il piano di gestione degli esuberi così come delineato in premessa;
4. alla fine del periodo di attuazione della CIGS l'Azienda attiverà la procedura di mobilità di cui alla legge n. 223/91 per il personale ancora in esubero;
5. ai dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro, anche tramite collocazione in mobilità e che sottoscrivono verbale ex art. 411 c.p.c. di accettazione del licenziamento, l'Azienda riconoscerà un incentivo all'esodo definito in specifico accordo tra le parti;
6. le parti concordano che le misure e i piani sopra descritti possano essere idonei a consentire, entro il termine dei primi 12 mesi di CIGS, la gestione positiva di almeno il 30% del personale complessivamente dichiarato in esubero. Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria. La Società prevede, inoltre, che gli strumenti sopra individuati potranno consentire, nel corso degli ulteriori 12 mesi di CIGS (dal 01.02.13 al 31.01.14), la gestione dei lavoratori ancora in esubero;
7. in caso di reiezione dell'istanza di CIGS per cessazione di attività, le parti si incontreranno per esaminare soluzioni alternative;
8. l'Azienda si impegna ad anticipare il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga mensili.

Il secondo anno di CIGS potrà essere concesso nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in attuazione della legge di cui sopra.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso l'esame congiunto ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218.

Letto confermato e sottoscritto.

GALIMBERTI SPA

OOSS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI